

**DELIBERAZIONE 22 GENNAIO 2019**  
**12/2019/S/COM**

**CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ANAGRAFICHE DELL'AUTORITÀ E DELL'OBBLIGO DI ADESIONE AL PORTALE ESERCENTI DELLO SPORTELLO PER IL CONSUMATORE ENERGIA E AMBIENTE**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1049<sup>a</sup> riunione del 22 gennaio 2019

### **VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08, recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti e consumatori" (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 286/2014/R/com, recante "Regolamento per lo svolgimento da parte dello Sportello per il consumatore di energia delle attività afferenti al trattamento dei reclami" (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2016, 169/2016/E/com, recante "Intimazione ad adempiere agli obblighi di fornire riscontro alle richieste di informazioni dello

Sportello per il consumatore di energia e di aggiornamento del sistema di anagrafiche dell'Autorità" (di seguito: deliberazione 169/2016/E/com);

- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 623/2016/S/com (di seguito: deliberazione 623/2016/S/com).

**FATTO:**

1. Dalla reportistica mensile, inviata agli Uffici dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a), del Regolamento, dallo Sportello per il consumatore di energia, ora Sportello per il consumatore Energia e Ambiente (di seguito: Sportello), è emersa, alla data del 31 marzo 2016, la mancata risposta di Spirit Energia S.r.l. (di seguito: Spirit o società) a due richieste di informazioni dello Sportello.
2. Inoltre, al fine di ottenere chiarimenti sulle informazioni fornite all'Anagrafica Operatori, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, a Spirit, una richiesta (prot. Autorità 3408, del 4 febbraio 2016), riscontrata dal curatore fallimentare della medesima (con sentenza 100/2015 del 9 ottobre 2015, il Tribunale di Perugia ha dichiarato il fallimento di Spirit Energia S.r.l.) che, con nota 9 febbraio 2016 (acquisita con prot. Autorità 3753), ha comunicato di non essere in grado di fornire alcun dato né informazione al riguardo.
3. A fronte dell'inosservanza, da parte di Spirit, delle soprarichiamate richieste di informazioni, l'Autorità, con deliberazione 169/2016/E/com, ha intimato, alla società, di provvedere, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione stessa:
  - a) all'adempimento degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello, di cui all'articolo 12, comma 1, del Regolamento e, in particolare, a quelle già sollecitate e rimaste inesitate, relativa a 2 casi indicati nell'Allegato A alla predetta deliberazione;
  - b) all'invio, all'Autorità, di una comunicazione attestante l'avvenuto adempimento di quanto prescritto alla precedente lettera a);
  - c) alla comunicazione, all'Autorità, della correttezza delle informazioni presenti nel sistema di anagrafiche dell'Autorità,avvertendo che l'inottemperanza al provvedimento avrebbe costituito presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
4. Successivamente alla notifica della predetta intimazione, dalla reportistica inviata dallo Sportello, alla data del 5 settembre 2016 le due richieste di informazioni dello Sportello risultavano riscontrate; non risultava, invece, trasmessa all'Autorità, da parte di Spirit, la comunicazione inerente alla correttezza delle informazioni presenti nel sistema di anagrafiche dell'Autorità medesima e, pertanto, la società risultava parzialmente inadempiente alla deliberazione 169/2016/E/com.
5. Inoltre, la società non risultava essersi mai accreditata al Portale esercenti messo a disposizione dallo Sportello, nonostante il sollecito contenuto nella lettera dell'Autorità 28 settembre 2015 (prot. 27924), allegata alla deliberazione di intimazione 169/2016/E/com.

6. In considerazione della scadenza dei termini, indicati dalla deliberazione 169/2016/E/com, senza adempimento da parte di Spirit a tutte le intimazioni ivi contenute, l’Autorità, con deliberazione 623/2016/S/com, ha avviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio.
7. Nel corso dell’istruttoria, Spirit non ha presentato documentazione difensiva.
8. Con nota 8 novembre 2018 (prot. Autorità 31702), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

9. Con la deliberazione GOP 35/08, l’Autorità ha organizzato il flusso di informazioni strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, creando un’anagrafica completa e costantemente aggiornata degli operatori (c.d. Anagrafica Operatori). Ha, altresì, unificato e semplificato le modalità di acquisizione di dati, informazioni, notizie e documenti, prevedendo un protocollo di comunicazione di tipo informatico, alimentato da una serie di obblighi di comunicazione all’Autorità, a carico degli esercenti nei settori dell’energia elettrica e del gas, aventi ad oggetto, in particolare:
  - a) informazioni anagrafiche (tra cui ragione sociale, legale rappresentate, settore di attività, sede legale, sedi operative, elenco soci) (art. 4);
  - b) ogni variazione delle predette informazioni, nonché eventuali “vicende modificative” interessanti tali soggetti, entro e non oltre quindici giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto (art. 6).
10. L’articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione ha precisato che l’inottemperanza ai predetti obblighi, salvo il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l’irrogazione, da parte dell’Autorità, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95.
11. Inoltre, con deliberazione 286/2014/R/com, l’Autorità ha approvato il Regolamento per accrescere l’efficacia, da parte dello Sportello, nel trattamento dei reclami dei clienti finali nei confronti dei venditori e dei distributori di gas naturale e di energia elettrica, assicurando tempestività, qualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle richieste di informazioni dello Sportello.
12. In tal senso, l’articolo 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, prevede che l’Unità Reclami dello Sportello richieda, agli esercenti, di fornire, entro 20 giorni lavorativi, le informazioni e la documentazione in loro possesso sulle vicende oggetto di segnalazione. Specularmente, l’articolo 12, comma 1, del medesimo Regolamento, stabilisce l’obbligo, per gli esercenti, di riscontrare le predette richieste entro il suindicato termine, nonché di mettere a disposizione le risposte alle richieste di informazioni dello Sportello tramite il Portale esercenti. La gestione efficace dei reclami esige puntualità ed esaustività delle risposte degli esercenti alle predette richieste di informazioni, affinché lo Sportello possa comunicare, in tempi certi e utili, ai clienti finali, le indicazioni necessarie alla risoluzione delle problematiche segnalate (articolo 3, comma 1, lettera f), del Regolamento), nonché le iniziative

intraprese e gli esiti dell'attività svolta (articolo 3, comma 1, lettera g), del Regolamento).

13. A seguito di contatti degli Uffici dell'Autorità con il curatore fallimentare (a mezzo pec prot. Autorità 8828, del 12 marzo 2018), si è preso atto della cessazione in data 8 ottobre 2015 di tutte le attività precedentemente dichiarate dal legale rappresentante della società (conseguentemente gli Uffici dell'Autorità hanno provveduto ad aggiornare le informazioni presenti in Anagrafica Operatori).
14. La circostanza della cessazione dell'attività di impresa, di cui al punto precedente, è coerente con le informazioni trasmesse dallo Sportello in data 7 novembre 2018 (prot. Autorità 31600) e, in particolare, con la precisazione che i due casi di richieste di informazioni oggetto dell'intimazione di cui alla deliberazione 169/2016/E/com non si erano risolti con la risposta delle società, ma erano stati chiusi dallo Sportello in considerazione della impossibilità di effettuare ulteriori azioni a beneficio del cliente per l'inattività della società a seguito della dichiarazione di fallimento.
15. Dagli elementi acquisiti, emerge che la società, avendo cessato tutte le attività alla data del 8 ottobre 2015, non avrebbe potuto dare positivo riscontro né alle intimazioni di cui alla deliberazione di intimazione 169/2016/E/com, né al sollecito di accreditamento al Portale esercenti istituito presso lo Sportello contenuto nella lettera dell'Autorità 28 settembre 2015 (prot. 27924), allegata alla medesima deliberazione

### **DELIBERA**

1. di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 623/2016/S/com;
2. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Spirit Energia S.r.l. (p.iva 03169890542), Via Kavaja, n. 10, Kukes (Albania) e, mediante pec, all'indirizzo [info@pec.spiritenergia.it](mailto:info@pec.spiritenergia.it), nonché al curatore fallimentare, avv. Ivano Briganti, all'indirizzo pec del fallimento [f100.2015perugia@pecfallimenti.it](mailto:f100.2015perugia@pecfallimenti.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*